SENT. 148/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Rossella CASSANETI Consigliere

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 60889 del registro di segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Fausta Di Grazia (C.F.DGRFST51A58H501M) e Mario Manca (C.F.MNCMRA55E18H501T), presso il cui studio in Roma, Via Tripoli n. 20, è elettivamente domiciliato (pec: faustadigrazia@legalmail.it.);

nei confronti

dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

avverso

la sentenza n. 799/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, depositata in data 24 novembre 2022, non notificata.

Uditi, nell'udienza del 14 luglio 2026, svolta con l'assistenza del dott. Luca Fruscione, il relatore cons. Lucia d'Ambrosio, l'avv. Fausta Di Grazia, in rappresentanza dell'appellante, e l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello e gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 799/2022, depositata in data 24 novembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio respingeva il ricorso dell'odierno appellante - *ex* finanziere, titolare di pensione privilegiata diretta liquidata con decorrenza maggio 2017 e calcolata sulla base di 36 anni e 3 mesi di servizio - teso ad ottenere il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento, con applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, rilevando che

la pensione era stata liquidata con il sistema totalmente retributivo, di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, con la conseguenza che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della rivendicata aliquota.

2. Avverso tale decisione il signor OMISSIS proponeva appello, depositato in data 23 giugno 2023, e notificato in data 31 luglio 2025, in uno con il D.F.U., assumendo che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, avrebbe dovuto essergli riconosciuta un'aliquota di rendimento del 2,44% *«per i primi 18 anni di anzianità maturata […] nel regime retributivo»* oppure, in subordine, un'aliquota pari al *«44% della base pensionabile al compimento dei primi 15 anni di servizio utile e dell'1,80% a decorrere dal 21° anno»*.

3. Con memoria di costituzione del 14 giugno 2026 l'INPS deduceva l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto, ai sensi del disposto dell'art. 180 del codice di giustizia contabile, avrebbe dovuto essere notificato alla controparte, e non già depositato nella segreteria del giudice adito, entro il termine di cui all'art. 178 dello stesso codice, e che, nel caso di specie, a fronte di pubblicazione della sentenza in data 24 novembre 2022, l'atto di gravame - depositato il 23 giugno 2023 - è stato notificato all'appellato, unicamente al decreto di fissazione di udienza, solo il 31 luglio 2025. Sottolineava, inoltre, che, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 180, comma 1, del codice di giustizia contabile, le ricevute attestanti l'avvenuta notificazione dell'atto di appello sono state depositate nella segreteria

della Sezione, il 4 giugno 2026, ben oltre il trentesimo giorno successivo alla notificazione stessa.

Affermava, in ogni caso, la manifesta infondatezza del gravame, in ragione del fatto che la pensione della quale si discute è attratta al sistema di calcolo totalmente retributivo, di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, e non già a quello misto di cui all'art. 1, comma 12, della medesima legge n. 335/1995, giacché, al 31 dicembre 1995, il OMISSIS aveva maturato 18 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

Sosteneva l'infondatezza anche della domanda subordinata, con la quale controparte rivendica l'applicazione dell'aliquota del 44% sin dal 15° anno di servizio, salvo il successivo incremento dell'1,8% annuo a decorrere dal 21° anno di servizio.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame.

4. Con atto in data 2 luglio 2026 l'appellante proponeva formale rinuncia al ricorso in appello, chiedendo l'estinzione del procedimento con compensazione di tutte le spese *ex* art. 110, comma 6, c.g.c., competenze e onorari del presente procedimento.

5. All'udienza del giorno 14 luglio 2026, come da verbale in atti, la difesa dell'appellante dichiarava di non avere nulla da aggiungere rispetto alla rinuncia depositata. L'avv. Carcavallo prendeva atto della rinuncia, ricordando di non avere il potere di accettarla, ma dichiarando di non opporsi all'eventuale estinzione del giudizio e rimettendosi alle valutazioni del Collegio per le spese.

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con ricorso al giudice monocratico delle pensioni, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico, con applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

2. In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'atto d'appello, dispiegata dall'INPS.

3. In merito, deve osservarsi che l'art. 178 del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il d.lgs. n. 174/2016, statuisce che *"1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni ... 2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del Codice di procedura civile, ... 4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza …".*

Il successivo art. 180 del medesimo c.g.c. (come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 3, lett. b), decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76), prevede che *"1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni*

dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile".

Alla luce delle predette disposizioni, l'appello va, dunque, prima notificato, nei termini ivi previsti, e successivamente depositato, con la prova delle eseguite notifiche, sempre nel rispetto dei termini di legge. Come emerge dal chiaro tenore letterale delle disposizioni richiamate, entrambi i termini sono perentori. Tale perentorietà si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica alla controparte dell'atto di appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa, dalla quale scaturisce la valida instaurazione del giudizio d'appello (cfr. Corte conti, Sez. II App., n. 108/2026; id., n. 158/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata).

4. Nel caso all'esame, a fronte di pubblicazione della sentenza in data 24 novembre 2022, l'atto d'appello, datato 21 giugno 2023, è stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 23 giugno 2023, ma non risulta essere mai stata depositata la prova dell'avvenuta, **preventiva,** notifica. L'atto di gravame, infatti, è stato notificato all'appellato, unicamente congiuntamente al decreto di fissazione di udienza, in data 31 luglio 2025.

L'appellante ha, pertanto, omesso di provvedere ad un adempimento indefettibile, previsto dalla normativa al fine fondamentale di consentire la verifica, da parte del Giudicante e sulla base di elementi documentali certi, della corretta instaurazione del contraddittorio processuale (cfr., in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 108/2026, n. 68/2026 e n. 131/2023).

Deve osservarsi, inoltre, che non può rivestire alcuna efficacia sanante la rituale costituzione dell'INPS, trattandosi di termini perentori previsti dal legislatore a pena di decadenza (cfr., Corte conti, Sez. II App., n. 108/2026 e n. 68/2026).

Deve essere, pertanto affermata l'inammissibilità dell'atto d'appello *de quo* per violazione dell'art. 180 c.g.c.

5. Deve chiarirsi, infine, che, nel caso *de quo*, la declaratoria di inammissibilità assunta non appare in contrasto con il recente orientamento di questa Sezione (cfr. sentenze n. 186/2025, n. 197/2025 e n. 221/2025), secondo il quale, una volta effettuato il necessario e tempestivo deposito dell'atto d'impugnazione (entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ultima notifica), la prova documentale dell'avvenuta notifica della stessa può essere depositata successivamente, nel rispetto del termine assegnato, per il deposito di atti e documenti, con il d.f.u. adottato ai sensi dell'art. 181 c.g.c., fissato, nell'ipotesi all'esame, in 20 gg prima dell'odierna udienza. Infatti, la difesa dell'appellante ha depositato, in data 4 giugno 2026, prova esclusivamente della successiva notifica, effettuata all'INPS a mezzo pec in data 31 luglio 2025, del ricorso – questa intervenuta, peraltro,

allorquando il termine perentorio di cui all'art.178 c.g.c. era ampiamente decorso - della procura alle liti e del decreto di fissazione udienza, senza produrre alcuna prova della preventiva notifica dell'atto di gravame depositato il 23 giugno 2023.

6. Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 180 c.g.c.

7. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., essendo stato definito il giudizio unicamente attraverso la decisione di una questione pregiudiziale, sussistono i motivi per la compensazione integrale delle spese del presente grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Lucia d'Ambrosio	**Daniela Acanfora**
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 15 SETTEMBRE 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 SETTEMBRE 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 SETTEMBRE 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco